

COMUNICATO N. 210/DIV – 22 APRILE 2024

210/660

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 20 e 21 APRILE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20 e 21 Aprile 2024

18^ Giornata ritorno

GIRONE A

ATALANTA U23
FIORENTINA
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
RENATE
TRIESTINA

PRO SESTO
PADOVA
TRENTO
ALESSANDRIA
MANTOVA
ALBINOLEFFE
VIRTUS VERONA
ARZIGNANO V.
GIANA ERMINIO
NOVARA

3-0
1-1
2-0
0-0
4-3
1-1
1-3
2-0
0-2
2-2

GIRONE B

JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
PERUGIA
PESCARA
PONTEDERA
RECANATESE
RIMINI
SESTRI LEVANTE
SPAL
TORRES

FERMANA
CARRARESE
AREZZO
ANCONA
OLBIA
GUBBIO
VIRTUS ENTELLA
VIS PESARO
PINETO
CESENA

2-1
0-1
1-1
0-2
2-2
2-2
1-0
3-2
2-0
1-1

GIRONE C

ACR MESSINA
BENEVENTO
CROTONE
FOGGIA
GIUGLIANO
PICERNO
SORRENTO
TARANTO
TURRIS
VIRTUS FRANCAVILLA

POTENZA
LATINA
MONOPOLI
AUDACE CERIGNOLA
CASERTANA
BRINDISI
CATANIA
AVELLINO
MONTEROSI TUSCIA
JUVE STABIA

2-2
4-0
3-1
1-2
1-1
0-0
3-2
1-0
0-0
1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 20 e 21 APRILE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CARRARESE, JUVE STABIA, FOGGIA, PESCARA, LUCCHESI, POTENZA, PICERNO, RECANATESE, RIMINI, SESTRI LEVANTE, SORRENTO, TARANTO, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.500,00

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est e Tribuna Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato durante la gara e al termine della stessa, sedici bottigliette d'acqua semipiene con tappo e numero quattro accendini all'interno del recinto di gioco di cui, al 39° minuto del secondo tempo, due bottigliette dalla Tribuna Est in campo all'indirizzo di un calciatore avversario che si trovava a terra infortunato e al medico e al massaggiatore accorsi per assisterlo, senza conseguenze e, durante la partita e al fischio finale, prima dalla Curva Sud, poi dalla Curva Nord e quindi dalla Tribuna Ovest numerose bottigliette ed accendini all'indirizzo del portiere avversario (il quale, al termine della gara, reagiva raccogliendo un accendino da terra e rilanciandolo verso gli stessi tifosi della Curva Nord determinando così oltre alla reazione dei tifosi occupanti il Settore Curva Nord un parapiglia con i tesserati avversari). Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere (in particolare quelle dirette in danno dei tesserati avversari), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00

ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per

l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. fatto esplodere, durante la gara e al termine della stessa, sei petardi nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. lanciato, al termine della gara, alcuni fumogeni, due bottigliette d'acqua piene e tre petardi verso il Settore Tribuna Adriatica occupato dai tifosi avversari, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l'intrinseca pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

LUCCHESI per avere, alcuni suoi sostenitori (75%), posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato, dal 23° minuto al 27° minuto della gara, ripetuto per sei volte e al 67° minuto della gara, ripetuto per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità del coro e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato un fumogeno sulla pista di atletica e un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. a fine partita, alcuni sostenitori superavano il cordone degli Steward e, recuperato un fumogeno che era stata lanciato in loro direzione dai tifosi avversari, lo rilanciavano verso il Settore Ospiti nella direzione degli stessi, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l'intrinseca pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 1° minuto del primo tempo, cinque fumogeni e una bomba carta nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati lanciando all'interno degli stessi una bomba carta.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub 1), considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. –

documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Coperta, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 93° e 94° minuto della gara, quattro bottigliette d'acqua piene sul terreno di gioco indirizzate verso l'Arbitro e i calciatori, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte perpetrate, rilevato che non si sono verificate conseguenze e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

PADOVA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 18° minuto del primo tempo, all'interno del recinto di gioco, tre bottigliette di Caffè Borghetti, senza conseguenze;

B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Applicato il cumulo fra le due sanzioni, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato il precedente specifico a carico della società sanzionata per la condotta sub B) (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. al 15° minuto del primo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze;

3. al termine dell'incontro, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, una bottiglietta d'acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere alcuni suoi sostenitori (35%), posizionati nel primo anello inferiore del Settore Curva Nord, intonato:

1. al 35° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto due volte;

2. al 37° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

PRO SESTO

210/263

A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Ovest, al 39° minuto del secondo tempo, per due volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche;

B) per avere alcuni suoi sostenitori, intonato, al 41° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, cori offensivi e minacciosi nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 2.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 25 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

TRIESTINA

A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 30° e 31° minuto del primo tempo, per una volta e, al 65° minuto della gara, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, esposto tre striscioni contenenti frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni Pubbliche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

CASERTANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell'aver divelto numero quindici seggiolini del Settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

DIBIASE FRANCESCO

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta aggressiva, minacciosa ed offensiva nei confronti di alcuni tesserati avversari, determinando, con tale condotta, un clima di tensione e venendo allontanato grazie all'intervento della Forza Pubblica.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GORGONE GIORGIO

(LUCCHESI)

210/264

A) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato;

B) per avere reiterato tale condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre si incamminava verso gli spogliatoi proferiva frasi ingiuriose e irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

PATUZZI FABIO (LUMEZZANE)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall'area tecnica gesticolando per dissentire nei confronti del loro operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n.1).

LEVACOVICH FABIO (RECANATESE)

per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MAIURI VINCENZO (SORRENTO)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CROCE MORGAN (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANGELLOTTI DANIELE (PRO SESTO)
FILIPPI GIACOMO (RECANATESE)
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

LISCHETTI DUARTE JUAN PABLO (LUMEZZANE)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della

Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall'area tecnica gesticolando per dissentire nei confronti del loro operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n.1).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARSURA DAVIDE (CATANIA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, nella contesa del pallone, tentava di colpirlo con un pugno al volto, sfiorandolo solo di striscio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che il pugno non ha colpito completamente l'avversario e che non risultano conseguenze a carico dello stesso e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario verso la quale era diretto il colpo.

GUERRA SIMONE (JUVENTUS NEXT GEN)

per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una manata al costato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo, il tipo di colpo inferto e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Assistente Arbitrale n. 2).

GORI MIRKO (MONTEROSI TUSCIA)

A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione;

B) una giornata di squalifica effettiva per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest'ultimo allungandogli la mano e pronunciava una frase irrispettosa per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

DI SANTO FRANCESCO (LUCCHESI)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si avvicinava a quest'ultimo e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AURILETTO SIMONE (RENATE)

per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo

un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LIGUORI MICHAEL	(PADOVA)
BENTO MARTINS DE J AFONSO	(VIS PESARO)
MATTIOLI ALESSANDRO	(VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KRAPIKAS TITAS (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo essere stato fatto oggetto di lanci di oggetti da parte dei tifosi avversari, reagiva raccogliendo un accendino da terra e rilanciandolo verso gli stessi tifosi occupanti la Curva Nord (determinando così, oltre alla reazione degli stessi, un parapiglia con i tesserati avversari).
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

GOLEMIC VLADIMIR	(L.R. VICENZA)
IDDA RICCARDO	(TORRES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

TASCONE MATTIA	(AUDACE CERIGNOLA)
SCORZA CHRISTIAN	(FERMANA)
TIRITIELLO ANDREA	(LUCCHESI)
LORENZINI FILIPPO	(NOVARA)
SQUIZZATO NICCOLO	(PESCARA)
LANGELLA CHRISTIAN	(RIMINI)
CAPPELLETTI DANIEL	(TRENTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GADDINI MATTIA	(AREZZO)
FAGGIOLI ALESSANDRO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CAPONE CHRISTIAN	(ATALANTA U23)
MAFFEI MATTIA	(FIORENZUOLA)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
CUOMO GIUSEPPE	(L.R. VICENZA)
TORRASI EMANUELE	(PERUGIA)
GAMBALE DIEGO	(PINETO)
LAMESTA DAVIDE	(RIMINI)
LEPRI TOMAS	(RIMINI)

MORRA CLAUDIO
MICELI MIRKO
SACCANI MATTEO

(RIMINI)
(TARANTO)
(TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVI INFR)

ILLANES MINUCCI JULIAN

(CARRARESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

CIANCIO SIMONE
GUIU VILANOVA BERNAT

(ALESSANDRIA)
(PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BORDO LORENZO
GROPPELLI FILIPPO
LEONE GIUSEPPE
DALMAZZI ALESSANDRO
SPINI CRISTIAN
PICCININI STEFANO
FROSININI RUGGERO
GIANNOTTI PASQUALE
SANGALLI MATTIA RONALD

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(GIANA ERMINIO)
(JUVE STABIA)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(PERGOLETTESE)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LABRIOLA VALERIO
PINTO GIOVANNI
TOSCANO MARCO
PIERACCINI SIMONE
OYEWALE SULAIMAN
BUMBU JONATHAN
MUTEBA VINCENZO VENTUR
RIZZO PINNA ANDREA
LEWIS NOAH PHILBERTH
VULIKIC STIPE
MADDALONI ROSARIODAMIANO
CARPANI GIANLUCA
SIMERI SIMONE
SCOTTO LUIGI
LIPANI IACOPO
NALINI ANDREA

(BRINDISI)
(BRINDISI)
(CASERTANA)
(CESENA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(POTENZA)
(RECANATESE)
(TARANTO)
(TORRES)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (XV INFR)

LAKTI ERALED

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

CAPOMAGGIO GALO
BERRA FILIPPO
BIZZOTTO NICOLA
GIORICO DANIELE

(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(MONOPOLI)
(TORRES)

AMMONIZIONE (XI INFR)

POMPEU DA SILVA RONALDO
SINI SIMONE
ESPOSITO EMMANUELE
TONINELLI DARIO

(L.R. VICENZA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PICERNO)
(PRO SESTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SACO COLI
MILILLO ALESSIO
SOLCIA DANIELE
TUMMINELLO MARCO
SIGNORINI ANDREA
PAGANINI LUCA
PALAZZI ANDREA

(ANCONA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(CROTONE)
(GUBBIO)
(LATINA)
(PRO SESTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SOLER PINO IAN
BAGATTI NICCOLO
FORT FEDERICO
TRONCHIN SIMONE
IEZZI ROBERTO
PODDA LORENZO
FISCHNALLER MANUEL

(ALESSANDRIA)
(BRINDISI)
(FERMANA)
(L.R. VICENZA)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ZOMA MOHAMED ALI
MONTI NICCOLO
CAROSSO ALESSANDRO
ODJER MOSES
CHIERICO LUCA
MORELLI GABRIELE
D ORAZIO LUDOVICO
CALI MICHELE
POGLIANO CESARE
FERRINI MANUEL
SOSA FRANCO TOMAS
FREDIANI MARCO
MATOS SANTOS PINTO RYDER
GERMINARIO GIANLUCA

(ALBINOLEFFE)
(BRINDISI)
(FERMANA)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERUGIA)
(PINETO)

SAPORITI EDOARDO	(POTENZA)
ALCIBIADE RAFFAELE	(RENATE)
DE FRANCESCO ALBERTO	(SORRENTO)
COCETTA NICCOLO	(TURRIS)
VALDIFIORI MIRKO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DUMBRAVANU DANIEL	(ACR MESSINA)
MILESI LUCA	(ALBINOLEFFE)
GIRON MAXIME FRANCOIS	(CROTONE)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS	(CROTONE)
DELLE MONACHE MARCO	(L.R. VICENZA)
DESJARDINS AXEL	(NOVARA)
KHAILOTI OMAR	(NOVARA)
GUERRA WALTER	(PICERNO)
BURGIO RICCARDO FRANCE	(POTENZA)
FORNITO GIUSEPPE	(PRO SESTO)
NEPI ALESSIO	(PRO VERCELLI)
SASSI JACOPO	(PRO VERCELLI)
BOSISIO MARCO	(RENATE)
PINZAUTI LORENZO	(RENATE)
SCALA SALVATORE PIO	(SORRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PERUCCHINI FILIPPO	(ANCONA)
GONNELLI LORENZO	(AUDACE CERIGNOLA)
LLANO MASSA MANUEL TADEO	(AVELLINO)
CELLI ALESSANDRO	(CATANIA)
NDOJ EMANUELE	(CATANIA)
DONNARUMMA DANIELE	(CESENA)
CAPANNI DIAS LUAN DAVID	(LATINA)
DE RISIO CARLO	(MONOPOLI)
BITTANTE LUCA	(MONTEROSI TUSCIA)
ROSSI ALESSANDRO	(MONTEROSI TUSCIA)
MINELLI STEFANO	(NOVARA)
CRETILLA CARMINE	(PADOVA)
CLEMENZA LUCA	(SESTRI LEVANTE)
SIATOUNIS ANTONIOS	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

TROMBINI LUCA	(AREZZO)
LANINI ERIC	(BENEVENTO)
PAPAZOV TOMISLAV IVANOV	(FOGGIA)
FOLINO FRANCESCO	(JUVE STABIA)
CARAVACA COMINO ANTONIO	(NOVARA)
BIANCHI NICCOLO	(PADOVA)
CAVERZASI DENIS	(PRO SESTO)

ORLANDO FRANCESCO

(TARANTO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 22 Aprile 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani